

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di Guardiania degli accessi e delle aree interne di pertinenza della A.S.L. di Pescara con annesso servizio di Portierato”.**

**C.I.G. 45420645C8**

**N.B. Il presente capitolato speciale prevede n. 17 articoli e si compone di n. 9 pagine, compresa la presente.**

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il Servizio ha per oggetto la *Guardiania* (Controllo, Vigilanza, Sorveglianza) degli accessi e delle aree interne della A.S.L.; esso include anche il complementare e/o accessorio servizio di *Portierato* presso le medesime postazioni-accesso dei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli.

Sono esclusi dal presente appalto i servizi di vigilanza armata di cui agli artt. 133, 134, 138 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) di cui al R.D. 18.06.1931 n. 733 e s.m.i..

Sono inoltre esclusi i servizi di pulizia delle aree e postazioni.

Lo scopo del Servizio è quello di assicurare un idoneo, adeguato, accurato ed incisivo controllo, sorveglianza e vigilanza sia degli ingressi che delle aree interne, per il fine pubblico e/o interesse pubblico di evitare parcheggi indiscriminati o non adeguati, evitare situazioni di caos, intralcio, pericolosi sovraccarichi su solai, che impedirebbero comunque, anche in caso di scongiurati incendi o altre pericolose/rischiose situazioni di emergenza, un agevole o spedito transito ai mezzi di soccorso o altri mezzi.

Attesa l'esiguità delle aree ospedaliere destinate a parcheggio, nell'espletamento del servizio in oggetto dovrà specificamente essere garantito che la sosta sia effettivamente limitata al tempo strettamente necessario per consentire l'utilizzo dei parcheggi al più alto numero di visitatori, mantenendo nel contempo libera la viabilità in caso di emergenza.

Ubicazione delle postazioni per lo svolgimento del Servizio:

**a) Accesso all'area interna "vecchio ospedale- Direzione Generale" di Pescara, da Via Paolini n. 47-Pescara.**

**b) Accesso c/o Pronto Soccorso, da Via Fonte Romana-Pescara. Sbarra di ingresso oltre centralina allarmi.**

**c) Accesso c/o Accettazione-Ingresso Malati Ospedale, da Via Fonte Romana-Pescara.**

**d) Box Info/Accoglienza atrio P.O. Pescara.**

**e) Accesso c/o Ospedale di Penne-portineria centrale.**

**f) Accesso c/o Presidio Ospedaliero di Popoli.**

## **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la **durata di anni cinque** decorrenti dalla stipula del contratto.

La stipula del contratto tra le parti avrà luogo entro 60 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, salvo differimento scritto concordato con l'aggiudicatario, ai sensi art. 11 comma 9 D. Lgs. 163/2006.

E' fatta salva l'ipotesi di esecuzione d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 11, comma 9 ult. periodo, nell'ipotesi in cui la mancata immediata esecuzione della prestazione dedotta in gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per la ASL di interrompere il procedimento di affidamento oppure di non stipulare il contratto per sopravvenute legittime cause ostative, ovvero di interrompere il rapporto contrattuale per legittimi motivi che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero per mancata approvazione dei documenti di programmazione

aziendale ASL, ovvero fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione (sospensione, revoca, annullamento, oppure non aggiudicazione definitiva dell'appalto).

### **ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Il Servizio dovrà essere svolto con modalità tali da permettere il raggiungimento degli scopi e dei fini per i quali è stato appaltato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Pescara.

Pertanto, esso Servizio non consiste nel semplice azionamento delle barre ed indiscriminato accesso, o nel fornire semplicemente un servizio di portierato, ma consiste soprattutto, in primis, nell'assicurare all'Azienda adeguato, idoneo, incisivo, accurato servizio di guardiania (controllo, sorveglianza, vigilanza) degli accessi e delle aree interne onde evitare e prevenire le situazioni o le circostanze esplicitate all'art. 1 (*vedi*), ovvero dedotte intuibili analoghe situazioni o circostanze.

**a)** L'accesso alle aree interne c/o "vecchio ospedale" Pescara- Direzione Generale (accesso sub art. 1-a) è consentito a mezzi o auto previamente *autorizzati per iscritto* dall'Azienda, tra cui mezzi/auto delle ditte/imprese fornitrici di beni e servizi o ditte/imprese affidatarie di lavori e manutenzioni, ovvero è consentito ad altri mezzi di soggetti comunque autorizzati per iscritto dalla ASL.

L'accesso è inoltre consentito, senza preventiva autorizzazione ASL, ai mezzi/auto con a bordo soggetti con *handicap*, in possesso dell'apposito contrassegno rilasciato dai competenti organi ed esibito sull'autoveicolo, ovvero è consentito a soggetti che, seppure non in possesso del predetto contrassegno, si trovano in obiettive evidenti situazioni/condizioni tali da ritenere inopportuno il diniego di transito/sosta/parcheggio.

L'accesso è ovviamente consentito, senza previa autorizzazione ASL, ai mezzi/auto VV.FF., C.R.I., Protezione Civile, Ambulanze, Autorità di rappresentanza istituzionale/politica comunale, provinciale, regionale, nazionale, e/o comunque soggetti con rapporti istituzionali e/o che svolgono funzioni istituzionali, quali direttore generale, direttore amministrativo, collegio sindacale ecc., sindaci, ministri, assessori, servizi sociali ecc., servizi postali, nettezza urbana ecc., ovvero soggetti che intervengono per emergenze, ecc. (l'elenco non può essere esaustivo).

L'accesso non è consentito agli automezzi personali dei dipendenti della ASL di Pescara (con ciò intendendosi anche i dirigenti o funzionari), non è consentito alle autovetture di servizio della ASL di Pescara che parcheggiano in altra area loro riservata (eccetto ambulanze che trasportano o dovranno trasportare utenti).

**b)** L'accesso alle aree interne c/o il Pronto Soccorso (accesso sub art. 1-b) è consentito, senza previa autorizzazione scritta, alle Autoambulanze, ai mezzi della locale polizia, ad altri soggetti-utenti che hanno temporaneamente *necessità* di accedere con auto-mezzi ai servizi erogati dal Pronto Soccorso, compresi i mezzi-auto con a bordo soggetti con *handicap*, in possesso dell'apposito contrassegno esibito sull'auto-mezzo.

E' inoltre consentito, senza previa autorizzazione ASL, ai mezzi-auto VV.FF., C.R.I., Protezione Civile ecc., ad altri soggetti che devono adempiere o svolgere funzioni istituzionali e/o di emergenza (come già elencato, non esaustivamente, al precedente punto a).

**c)** L'accesso alle aree interne c/o Accettazione-Ingresso malati (accesso sub art. 1-c) è temporaneamente consentito, senza previa autorizzazione scritta, ai mezzi-auto con a bordo soggetti con *handicap*, in possesso dell'apposito contrassegno esibito sull'automezzo, a soggetti-utenti che comunque si trovano in condizioni tali da non poter accedere agevolmente ai servizi senza difficoltà fisiche.

E' inoltre consentito, senza previa autorizzazione scritta, alle Autoambulanze, automezzi VV.FF., Protezione Civile, CRI, Servizi Sociali ecc., comunque ai soggetti che devono adempiere

a funzioni istituzionali e/o di emergenza ecc. (come da elenco, non esaustivo, di cui al precedente punto a).

E' consentito agli automezzi provvisti di temporanea *autorizzazione scritta* da parte della ASL.

Non è consentito alle auto personali dei dipendenti ASL (si intende ogni qualifica professionale, compresi dirigenti e funzionari), nonché alle autovetture di servizio (escluso autoambulanze) della ASL.

**d)** L'accesso alle aree interne c/o portineria Ospedale di Penne (accesso sub art. 1-d) è temporaneamente consentito, senza previa autorizzazione scritta, ai mezzi-auto con a bordo soggetti con *handicap*, in possesso dell'apposito contrassegno esibito sull'auto o mezzo, ovvero a soggetti-utenti che comunque si trovano nella *necessità* fisica di dover accedere con i mezzi ai servizi ASL.

E' consentito, ovviamente senza autorizzazione scritta, ai mezzi VV.FF., Protezione Civile, CRI, ecc., agli altri soggetti di cui all'elenco non esaustivo di cui al precedente punto a).

L'accesso è sì consentito, inoltre, anche agli autoveicoli personali dei dipendenti ASL ed alle autovetture-mezzi di servizio della ASL.

**e)** L'accesso alle aree interne c/o portineria Ospedale di Popoli (accesso sub art. 1-f) è temporaneamente consentito, senza previa autorizzazione scritta, ai mezzi-auto con a bordo soggetti con *handicap*, in possesso dell'apposito contrassegno esibito sull'auto o mezzo, ovvero a soggetti-utenti che comunque si trovano nella *necessità* fisica di dover accedere con i mezzi ai servizi ASL.

E' consentito, ovviamente senza autorizzazione scritta, ai mezzi VV.FF., Protezione Civile, CRI ecc., agli altri soggetti di cui all'elenco non esaustivo di cui al precedente punto a).

**f)** Box Info/Accoglienza atrio P.O. Pescara. Per l'esecuzione di detto specifico servizio, essenzialmente di accoglienza ed informazione in favore dell'utenza, la ditta aggiudicataria opererà in costante raccordo con la Direzione Medica responsabile del P.O. di Pescara.

Ogni altra fattispecie di ingresso o transito nelle sopradistinte aree, diversa da quelle specificate, dovrà essere formalmente autorizzata dalla ASL di Pescara.

#### **ART. 4 – ORARIO DEL SERVIZIO E VARIAZIONI**

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere assicurato con l'orario e le unità di personale di seguito specificati:

**a)** Aree e postazioni c/o vecchio Ospedale Pescara Direzione Generale: n. 1 (una) unità tutti i giorni, inclusi i festivi nazionali e locali in vigore, dalle 06,00 alle 20,00;

**b)** Aree e postazioni c/o Pronto Soccorso Ospedale Pescara :  
n. 1 (una) unità tutti i giorni, inclusi sabato e festivi nazionali e locali in vigore, H/ 24; alla sbarra di ingresso (+ centralina allarmi);  
n. 1 (una) unità tutti i giorni, inclusi sabato e festivi nazionali e locali in vigore, H/24; all'ingresso del Pronto Soccorso;

**c)** Aree e postazioni c/o Accettazione-Ingresso malati Ospedale Pescara: n. 1 (una) unità tutti i giorni inclusi sabato e festivi nazionali e locali in vigore: dalle 07,00-alle 21,00;

**d)** Box Info/Accoglienza del P.O. di Pescara: n. 1 (una) unità tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 08,00 alle 20,00.

**e)** Aree e postazioni c/o Ospedale di Penne-portineria centrale: n. 1 (una) unità tutti i giorni incluso sabato, esclusi festivi nazionali e locali in vigore dalle 07,00 alle 21,00.

**f)** Aree e postazioni c/o Ospedale di Popoli- Portineria centrale: n. 1 (una) unità tutti i giorni incluso sabato, compresi i festivi nazionali e locali in vigore, H/24;

I suddetti orari nel corso del contratto potrebbero subire variazioni, incrementi o riduzioni per effetto di diverse esigenze/necessità istituzionali-funzionali, oppure in virtù delle diverse regolamentazioni stradali comunali-prov.li ovvero per effetto di possibili diverse regolamentazioni di traffico/sosta/parcheggio su zone/aree non di proprietà ASL che si ripercuotono più o meno direttamente anche sulle aree interne oggetto del Servizio.

Qualsiasi variazione, modifica, integrazione, diminuzione, istruzioni operative, autorizzazioni al transito/sosta/parcheggio, o quant'altro di cui al presente appalto, saranno ritenute *legittime ed efficaci* esclusivamente se provvisti di formale e provato assenso oppure nulla-osta dall'Ufficio Gestione del Patrimonio, rilasciato di concerto con la Direzione Generale dellaASL, relativamente alla esecuzione del servizio nella sede del Presidio di Pescara.

Il Responsabile del procedimento, qualora ricevesse comunicazioni da parte dei Direttori dell'esecuzione individuati ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.163/2006, e concernenti anomalie/disfunzioni/inadempienze nello svolgimento del servizio ad opera della Ditta aggiudicataria, attiverà la procedura di contestazione delle medesime alla Ditta aggiudicataria finalizzata, se del caso, alla applicazione di penali, mediante corrispondente decurtazione in sede di liquidazione/pagamenti fatture, ovvero procederà alla proposta di risoluzione del contratto per inidoneità o inadeguatezza del Servizio reso, anche in danno e/o a spese dell'appaltatore inadempiente.

## **ART. 5 – OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI – CONTROLLI**

Oltre all'obbligo di assicurare alla ASL di Pescara un idoneo,adeguato,accurato ed incisivo controllo, sorveglianza, vigilanza degli ingressi-accessi e delle stesse aree interne (compreso l'annesso servizio di portierato), allo *scopo* di evitarne/vietarne l'utilizzo a mezzi-00auto-soggetti non autorizzati/estranei alla ASL, ovvero per i *fini* ampiamente e più dettagliatamente esplicitati al precedente art. 1, con le modalità organizzative e con il personale ritenuto più idoneo o che la ditta riterrà per la migliore esecuzione del contratto, la stessa ditta avrà l'obbligo di ottemperare rigorosamente e puntualmente alle istruzioni operative diramate dall'Ufficio Gestione del Patrimonio o dalla ASL. Tali istruzioni saranno ritenute *legittime, valide ed efficaci* solo se sono supportate da esplicito formale assenso/visto/nulla-osta del medesimo Ufficio Gestione del Patrimonio, come pure precisato al precedente art. 3.

In ogni momento e senza alcun preventivo avviso o assenso l'ASL di Pescara, mediante i Direttori dell'esecuzione individuati ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.163/2006, ovvero propri delegati, potrà eseguire le ispezioni e/o controlli del caso nelle aree interne, per ogni controllo/verifica *finalizzata* alla corretta esecuzione del contratto e specificamente al fine di verificare che:

- Gli autoveicoli siano provvisti dell'autorizzazione richiesta;
- sussistano le condizioni che consentano il transito-sosta-parcheggio ad automezzi,
- non vi siano situazioni di caos o intralcio non rimossi dalla ditta,
- non sussistano situazioni non *opportunamente, diligentemente e obbligatoriamente* segnalate al competente Ufficio Gestione del Patrimonio.

## **ART. 6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l' ASL di Pescara ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta, la quale riconosce che l' Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Ditta stessa ed il proprio personale dipendente, fatto salvo quanto normativamente previsto a carico dell' appaltatore in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.

La Ditta dovrà assumere la mano d' opera secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e di orario non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro delle Cooperative Sociali. L'impresa aggiudicataria dovrà altresì assumere il personale in organico dell'impresa uscente come previsto dall'art. 37 del CCNL sopraccitato. L'obbligo vincola la Ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Al lavoratore socio deve essere garantito un trattamento normativo, previdenziale-assistenziale ed economico, complessivo per stipendio e tutela sindacale, non inferiore a quello previsto dal sopraccitato CCNL.

La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'ipotesi di subappalto del servizio nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, la Ditta è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ove previsto dal CCNL di riferimento, l'impresa aggiudicataria subentrante si impegna ad assumere il personale in organico dell'impresa uscente. In tale ipotesi non è consentita l'applicazione delle leggi nn.407/1990 e 223/1991.

## **ART. 7 PENALITA'**

A seguito alle verifiche -controlli-segnalazioni di cui al precedente art. 3 (a cura dei Direttori esecutivi del contratto ) il R.U.P. provvederà a dare applicazione alle sanzioni pecuniarie, nella misura dello 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di ora di inadempimento contrattuale.

Detta penale sarà applicata in caso di:

- condotta negligente ovvero non decorosa con gli utenti da parte del personale addetto al servizio;
- mancata eliminazione di situazioni di pericolo o intralcio che impedirebbero, in caso di emergenza, un agevole transito dei mezzi di soccorso;
- mancata tempestiva segnalazione, ai Direttori dell'esecuzione individuati ovvero all'Ufficio Gestione del Patrimonio, di situazioni di intralcio o pericolo nelle aree interne ove si svolge il servizio, nell'ipotesi in cui la stessa Ditta è impossibilitata a rimuovere essa stessa dette situazioni di pericolo.

Le penalità troveranno applicazione previa *notifica* alla ditta interessata la quale potrà addurre le giustificazioni che riterrà più opportune.

Non potranno trovare accoglimento giustificazioni o motivazioni che un normale diligente prestatore di servizi, nel diligente esercizio della attività professionale, avrebbe potuto evitare o prevenire, in virtù del contratto o in virtù degli accordi tra le parti o del tipo di servizio richiesto.

L'applicazione della penale avverrà mediante corrispondente decurtazione in sede di liquidazione dei conti/ovvero pagamento della/e fattura/e.

## **ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora la Ditta non adempia agli obblighi contrattuali, la ASL potrà risolvere il contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Ente appaltante ed il rimborso di ogni spesa derivante da tale decisione.

In particolare il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- \* ritardo superiore a 30 giorni nell'attivazione del servizio
- \* ritardi e disservizi reiterati per almeno tre volte e già sanzionati con penale
- \* interruzione del servizio derivante da qualsiasi causa
- \* inosservanza delle procedure indicate dalla ASL
- \* gravi inadempienze contrattuali non eliminate dalla Ditta a seguito di diffida scritta da parte della ASL
- \* impiego di personale insufficiente o inadeguato a garantire il livello di efficienza ed efficacia del servizio
- \* qualsiasi inadempienza da parte della Ditta relativa agli obblighi riguardanti il personale
- \* fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento
- \* cessione del contratto
- \* mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis della L. n.136/2010 e s.m.i.)

La risoluzione contrattuale avrà effetto dalla data in cui la ditta riceverà la comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., dell'intenzione della ASL di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

## **ART. 9 REVISIONE PREZZI**

I prezzi contrattuali saranno soggetti a revisione periodica a partire dal secondo anno di vigenza del contratto ai sensi del combinato disposto di cui artt. 115 e 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

## **ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La liquidazione di quanto dovuto alla ditta è effettuata con apposita *Ordinanza*, ovvero determina di competenza dell'Ufficio Gestione del Patrimonio.

La ditta provvederà ad emettere mensilmente fatture distinte per ciascuna sede di svolgimento del servizio (ovvero Pescara, Penne, Popoli,) indicando sulle medesime il CIG dell'appalto.

La liquidazione avverrà previa verifica della regolarità della fattura emessa, ovvero previo certificato/attestazione di regolare esecuzione del servizio reso a cura del/i Direttore/i esecutivo/i del contratto, ai sensi D. Lgs. 163/2006, che riferisce/riferiscono direttamente al R.U.P. per quanto di competenza.

Il pagamento avverrà entro massimo gg. 90 (novanta) dalla ricezione della fattura presso la ASL di Pescara.

I termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla data del puntuale e completo adempimento delle obbligazioni/clausole/condizioni contrattuali.

Qualora il pagamento avverrà oltre i termini suddetti, la ditta avrà diritto, previa specifica segnalazione/richiesta, al pagamento degli interessi di mora nella misura del 4,5 % sulle somme a credito, ai sensi D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo al predetto termine.

In caso di subappalto del servizio ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Gestione del Patrimonio le fatture quietanzate, concernenti il corrispettivo ai subappaltatori o cottimisti, pena la sospensione dei pagamenti in suo favore, o altra azione ritenuta necessaria/opportuna e fatto salvo il resto previsto all'art. 118 D. Lgs. 163/2006.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i.; la Ditta pertanto si obbliga a comunicare sia i c/c bancari o postali sia le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso nonché ogni ulteriore eventuale modifica relativa ai dati del conto corrente dedicato e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO**

Sarà facoltà della Ditta cedere esclusivamente i crediti maturati e, cioè, già esigibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La cessione, anche se riferita a rapporti di *factoring* che la Ditta dovesse instaurare con i terzi, dovrà:

- contenere l'indicazione analitica del numero e della data delle fatture cui si riferisce;
- essere attuata, ai fini dell'opponibilità alla ASL, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006;
- essere notificata alla ASL mediante ufficiale giudiziario.

Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui sopra, verrà applicata una penale sul credito maturato e maturando pari al 5% del valore dell'appalto.

#### **ART. 12 – SUBENTRO**

Gli operatori economici partecipanti alla gara, sono vincolati alla propria offerta per n. 240 giorni dalla scadenza prescritta per la presentazione, oltre alla possibilità, secondo di decisione discrezionale della S.A., di essere interpellati ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.

n.163/2006, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e con concordato preventivo dello stesso, nonché di risoluzione per grave inadempimento.

#### **ART. 13 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

A tutela dell'Ente appaltante contro il rischio della mancata sottoscrizione del contratto, la Ditta si obbliga a prestare, a corredo dell'offerta, una garanzia pari al 2 % del valore annuale del servizio indicato nel disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entri quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario.

La garanzia ha una validità di 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento qualora la Ditta offerente produca la Certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

#### **ART. 14 - GARANZIA DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.163/2006, a garanzia dell'adempimento del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell'importo annuale contrattuale rinnovabile per ogni anno di contratto. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile nonché



l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della ASL di Pescara.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 19 da parte della ASL. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% qualora la ditta offerente produca la Certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.

#### **ART.15 – SUBAPPALTO**

Il subappalto, quale segnalazione formale già effettuata in sede di gara, ovvero formale richiesta nel caso ed in occasione di varianti/variazioni contrattuali, è consentito nella misura massima del 30% dell'importo del contratto, secondo le modalità previste all'art. 118 D. Lgs. 163/2006.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui sopra, quindi nel caso di subappalto irregolare, verrà applicata una penalità sul credito maturato e maturando pari al 5% del valore del contratto, ovvero potrà procedersi alla risoluzione in danno del contratto, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART.16– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a segnalare ogni e qualsivoglia circostanza nella quale eventualmente le clausole contrattuali non risulteranno chiare e/o applicabili alla particolare situazione oggetto di confronto. In tal caso, ovvero nell'eventuale concordamento di interpretazione delle clausole contrattuali, le parti avranno cura di procedere con formale atto scritto.

Parimenti, le parti risolveranno eventuali controversie in via bonaria e/o transattiva.

Eventuali controversie non risolte come dianzi specificato saranno devolute in via esclusiva al Foro di Pescara.

#### **ART. 17 – RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia espressamente agli ulteriori Atti che costituiscono la *lex specialis* dell'appalto in oggetto: Bando, Disciplinare, moduli per Dichiarazioni e per Offerta.

Per quanto non previsto nella *lex specialis*, si fa espresso rinvio alle ulteriori norme di cui al D. Lgs. 163/2006, alle norme del codice civile, se ed in quanto applicabili alla fattispecie in oggetto.

L'IMPRESA OFFERENTE \_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c., la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, le norme di cui agli articoli 10 (Modalità di Fatturazione e Pagamenti), 11 (Cessione del Credito) e 16, comma, 3 (Foro Competente).

L'IMPRESA OFFERENTE \_\_\_\_\_